



COMUNE DI MASSA

Settore Attività Produttive

ORD. N° 417

PROT. N° 32302/02

IL DIRIGENTE

Premesso che con ordinanza sindacale in data 28/08/1995 era stato disposto di fissare le aree o strade in cui non può essere effettuato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, ai sensi della legge 112 del 28/03/19991;

Rilevato che l'art. 28 del D.Lgs 28.03.98 n°114 conferma la possibilità di stabilire divieti e limitazioni al commercio su aree pubbliche sulla base delle motivazioni sopra indicate;

Ritenuto pertanto di dover emettere provvedimento, in attesa dell'approvazione del regolamento per il commercio su aree pubbliche;

Dispone

Di fissare le aree e strade in cui non può essere effettuato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante come segue:

Centro città: zona urbana circoscritta dalle seguenti strade – Via Rocca, Via dalle Mura Est, Via Palestro, Piazza Portone, Via Prado, Via Dei Margini, Via Galilei, Via Villafranca, Piazza Del Partigiano, Via Sottomonte;

Marina di Massa: zona circoscritta dalle seguenti strade – Via Venezia, Via Lungofrigido di Ponente, Via Lungobrugiano fino al Lungomare, Via Mascagni, Via Lungofrigido di Levante fino a Via Arno, Via Arno, Via Modena, Via del Falasco e Via dei Giunchi.

Zone periferiche: Lungomare di Levante e di Ponente, Viale A. Vespucci, Via Verdi, Via Donizzetti, Piazza Ronchi, Via delle Pinete (fatto salvo il tratto compreso fra Via Fortino, San Francesco e Via Baracchini, nei parcheggi lato mare), Via Partaccia, Via F.T. Baracchini, Via dei Campeggi, Via del Casone, Via del Casone, Via Istriana, Via Ricortola, Via Pietrasanta, Via Bondano, Via Casola, Via San Leonardo, Viale Roma, Viale della Repubblica, Via Intercomunale (fatta salva l'area lato Carrara esterno aeroporto), Via Massa Avenza, Via Dorsale, Via degli Oliveti (fatto salvo il tratto fra Via Catagnina e lo stadio, lato Carrara), Via Carducci, Via Marina Vecchia, Via Aurelia Sud e Via Aurelia Ovest, Via Romagnano, Via Castagnara, Via Salvetti, Via Frangola (fatte salve le piazze interne alle frazioni), Via dei Colli (fatte salve le piazze interne alle frazioni), Via Bassa e Alta Tambura (fatte salve le piazze interne alle frazioni), Via Armi, Via Tecchie, Via Foce, Viale Trieste, Via Mattei, Viale Stazione, Piazza IV Novembre e Via Pellegrini.

In caso di inosservanza delle limitazioni e divieti di cui sopra, saranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 29, comma 2° del D.Lgs 114/98;

La presente ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile ed è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo comunale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Massa il 19 Luglio 2002

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. Mario Menconi